



# COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

Prot. 2740

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)**

N	6
del	30/03/2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 14.20 in Monteiasi, nella Residenza Municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott.ssa Daniela BUCCOLIERO, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. dell'8 gennaio 2018, assunti i poteri di cui all'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Tania GIOVANE, ha adottato la deliberazione in oggetto.


A conclusione del percorso istruttorio, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgv 18 agosto 2000, n° 267 di seguito riportati:

- In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area II Finanziaria: dott.ssa Giovanna GREGUCCI

- In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area II Finanziaria: dott.ssa Giovanna GREGUCCI



#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali ed alla potestà regolamentare degli Enti;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014 e con delibera del Commissario straordinario n. 4 del 30/03/2018;

dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31 marzo 2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 nel modo seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,35%
Aliquota ordinaria	aliquota 0,73%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	aliquota 0,81%

determinando le seguenti detrazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*

visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli Enti locali;
- il decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli Enti locali;

richiamato l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

rilevato che a partire dall'anno 2015 il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso d'immobili, con esclusione dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'imposta continua ad essere dovuta;

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto a partire dal 2014 l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali;

considerato che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutata con i coefficienti individuati dal già citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

visto l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ...omissis";

visto l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, testualmente dispone:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

ritenuto necessario per l'anno 2018, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio, non modificare le aliquote e le detrazioni già adottate dal Consiglio

comunale con la deliberazione n. 11 del 31 marzo 2017, anche per effetto della sospensione introdotta nel 2016 dalla legge di stabilità e confermata anche per il 2018;

### PROPONE

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU):
  - 0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) per le abitazioni principali, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta (abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 ed A/9);
  - 0,73% (zerovirgolasettantatrepercento) per i terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
  - 0,81% (zerovirgolaottantunopercento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento) riservato allo Stato;
3. di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta;
4. di stimare il gettito complessivo dell'IMU da iscriversi nel redigendo bilancio di previsione 2018-2020 in € 313.716,00, sulla base del gettito effettivamente conseguito nel 2017, tenendo presente la riduzione di gettito derivante dalla rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie catastali D ed E (cd "imbullonati"), disposta dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della ritenuta del 22,43% sul gettito base IMU, destinato al finanziamento del fondo di solidarietà comunale, che sarà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate;
5. di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, alla vigente normativa in materia ed al Regolamento IUC per quanto compatibile con la vigente normativa;
6. di disporre che l'ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle detrazioni d'imposta deliberate;
7. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante l'inserimento della delibera nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2018;
8. di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2018 - 2020, così come previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta sopra riportata;

visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU):
  - 0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) per le abitazioni principali, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta (abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 ed A/9);
  - 0,73% (zerovirgolasettantatrepercento) per i terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri

fabbricati;

– 0,81% (zerovirgolaottantunopercento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento) riservato allo Stato;

3. di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta;
4. di stimare il gettito complessivo dell'IMU da iscriversi nel redigendo bilancio di previsione 2018-2020 in € 313.716,00, sulla base del gettito effettivamente conseguito nel 2017, tenendo presente la riduzione di gettito derivante dalla rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie catastali D ed E (cd "imbullonati"), disposta dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della ritenuta del 22,43% sul gettito base IMU, destinato al finanziamento del fondo di solidarietà comunale, che sarà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate;
5. di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, alla vigente normativa in materia ed al Regolamento IUC per quanto compatibile con la vigente normativa;
6. di disporre che l'ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle detrazioni d'imposta deliberate;
7. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante l'inserimento della delibera nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2018;
8. di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2018 - 2020, così come previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. di dichiarare, riconosciuta l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Daniela BUCCOLIERO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Tania GIOVANE

*Tania Giovane*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 comma 1 T.U.E.L. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area I AA.GG., visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line sul sito istituzionale del Comune [www.comunemonteiasi.gov.it](http://www.comunemonteiasi.gov.it) il giorno 10 APR. 2018 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Monteiasi, il 10 APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.  
Giuseppe MATICHECCHIA

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 giorno 10 APR. 2018

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)  
 Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Monteiasi, il 10 APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.  
Giuseppe MATICHECCHIA

.....